



Decreto Dirigenziale n. 42 del 11/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "VARIANTE AD UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA SCAVI, DEMOLIZIONI E COSTRUZIONE CON POTENZIALITA' MASSIMA DI 120.000 T/A" DA REALIZZARSI IN VIA STARZA DELLA REGINA N. 26 NEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA) - PROPOSTO DALLA SOC. VESUVIANA TRASPORTI DI REA CIRO SAS. - CUP 3306

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con delibera di G.R. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 608945 del 7.07.2009, la Soc. Vesuviana Trasporti di Rea Ciro sas, con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via Lagno Macedonia, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto *"Variante ad un impianto di recupero di rifiuti inerti da scavi, demolizioni e costruzione con potenzialità massima di 120.000 t/a"* da realizzarsi in via Starza della Regina n. 26 nel Comune di Somma Vesuviana (NA);
- b. che su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 678146 del 27.07.2009, la Soc. Vesuviana trasporti ha presentato integrazioni alla sopra citata istanza, acquisite al prot. reg. n. 886529 del 22.11.2011;
- c. che su specifica richiesta di ulteriori integrazioni e chiarimenti, di cui alla nota prot. reg. n. 182175 del 8.03.2012, la Società proponente ha richiesto una proroga dei termini per la produzione degli stessi con nota acquisita al prot. reg. n. 331551 del 2.05.2012;

- d. che con nota acquisita al prot. reg. n. 378158 del 17.05.2012, la Società proponente ha presentato integrazioni alla sopra citata richiesta;
- e. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Petillo - Carelli - Tedesco (Convenzione A.R.P.A.C.), appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- f. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26.03.2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con le seguenti motivazioni:
- non risulta adeguatamente inquadrato l'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistici con riferimento:
 - alla riferita "Zona Bianca" (c.d.) atteso che il Comune di Somma Vesuviana con proprio certificato attesta che in "via provvisoria l'attività di recupero di materiali inerti da demolizione e scavi è compatibile con la zona bianca e può essere svolta nel luogo sopra indicato, in attesa della delocalizzazione in area industriale nella misura di 1/20 rispetto all'area di proprietà";
 - all'esistenza dei vincoli insistenti sull'area, da attestare con apposito certificato rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana;
 - al Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in Regione Campania in relazione al quale mancano cenni di connessione con l'intervento;
 - al Piano di Gestione Rifiuti Speciali, in itinere di approvazione, in relazione al quale non è riferita la coerenza con l'intervento;
 - al Piano di Bonifica in itinere di approvazione della Regione Campania relativamente al censimento dei SIN o dei Siti di interesse Locale.
 - Relativamente al Piano di Zonizzazione Acustica, di cui non è dotato il Comune di Somma Vesuviana, così come dichiarato in Relazione "Rilevamento fonometrico", le emissioni e le immissioni prodotte dall'impianto, anche con riferimento al rumore ambientale ed al rumore residuo e loro differenza, non risultano adeguatamente inquadrare secondo Legge Quadro sull'inquinamento Acustico (Legge 26 ottobre 1995, n.447)
 - non risulta adeguatamente inquadrato l'intervento in riferimento alla normativa di settore vigente con particolare riferimento alla procedura autorizzativa prescelta per il recupero (semplificata ai sensi dell'art. 216 o ordinaria ai sensi dell'art.208 di cui al D. Lgs. 152/06 smi), nonché alle norme in materia di emissioni in atmosfera (art. 269 del D. Lgs. 152/06 smi) prevedente l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti. L' autorizzazione è attinente sia alle possibili emissioni convogliate dell'impianto di frantumazione, sia alle emissioni diffuse dell'intero impianto di recupero dovute alla movimentazioni dei rifiuti e delle materie prime seconde prodotte nell'impianto.
 - non risulta adeguatamente descritto l'intervento in quanto:
 - manca idonea tabella riassuntiva relativamente al quantitativo massimo giornaliero e quantitativo annuale, entrambe espresse sia in metri cubi che in tonnellate, e non è univocamente determinata la quantità di Messa in Riserva dei Rifiuti;
 - non è chiaro se l' impianto di frantumazione emetta al/i camini.
 - non si rileva come è alimentato il gruppo mobile dell'impianto di frantumazione;
 - non si rileva l'esatta perimetrazione delle aree pavimentate ed impermeabilizzate e loro estensione e, qualora presenti aree non impermeabilizzate all'interno dell'impianto, la loro indicazione, estensione e relativa perimetrazione;
 - non si rileva l'esatta modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, se in cumuli e/o in contenitori e/o in serbatoi e/o in cassoni scarrabili, la esatta modalità di stoccaggio delle "MPS" e dei rifiuti prodotti dal ciclo e loro modalità di copertura, con indicazione dell'altezza dei "volumi" di stoccaggio per i Rifiuti da trattare, per le MPS, per i Rifiuti prodotti;

- non si rileva l'individuazione delle aree di manovra e movimentazione interna e dei flussi relativi alla viabilità interna di movimentazione dei "rifiuti" in ingresso e delle "MPS";
 - non si rileva la modalità di trattamento delle acque di dilavamento dell/i piazzale/i anche in relazione al dichiarato riutilizzo di tale acque per l'impianto di abbattimento polveri, atteso che in relazione è citata una semplice vasca di raccolta a tenuta e non è indicato il volume di sedimentazione e/o di disoleazione né la modalità di smaltimento dei relativi fanghi prodotti;
 - non si rileva per la recinzione le dimensioni e la tipologia mancando peraltro la previsione di adeguata piantumazione di specie arboree.
- non risultano adeguatamente considerate le caratteristiche dell'intervento in quanto:
- le Caratteristiche dimensionali del progetto non sono state adeguatamente descritte (vedi punto precedente);
 - il Cumulo con altri progetti non è stato in alcun modo considerato;
 - circa l' Utilizzazione delle risorse naturali non è indicata né la forma di approvvigionamento idrico ed il relativo fabbisogno per l'abbattimento delle polveri mediante nebulizzatori e per eventuali altri usi (in assenza di pioggia non è infatti indicata la fonte di approvvigionamento idrico) né viene indicato il trattamento per l'abbattimento degli eventuali inquinanti per il successivo reimpiego dell'acqua stessa; non è poi indicata la forma di approvvigionamento energetico e relativo fabbisogno;
 - circa la Produzione di rifiuti: la frazione metallica proveniente dalle operazioni di cernita viene considerata alternativamente Rifiuto (planimetria) e MPS (relazione)
- per l' Inquinamento e disturbi ambientali con riferimento:
- alle Emissioni in atmosfera: sono considerate qualitativamente solo le emissioni di tipo diffuso per la movimentazione dei rifiuti e delle MPS senza, peraltro, citare il sistema autorizzativo, ma non quelle eventualmente emesse dal camino impianto di frantumazione. Comunque, relativamente alle emissioni diffuse sono state previste diverse misure di mitigazione al fine dell'abbattimento delle polveri (vedi paragrafo precedente);
 - all'Inquinamento suolo e sottosuolo da acque reflue di dilavamento piazzale; non essendo chiaramente indicata la totale o parziale impermeabilizzazione dell'intero impianto non è possibile esprimere alcuna considerazione relativa all'inquinamento suolo e sottosuolo.
 - Al Rumore: Il tecnico rimette una relazione di rilevamento fonometrico, premettendo che il Comune di Somma Vesuviana, dove ricade l'impianto, non è dotato di Piano di Zonizzazione acustica e assume l'area dell'impianto come ricadente in classe IV ad intensa attività umana. Effettua altresì misure fonometriche al perimetro dell'impianto. Nel merito si rileva che in attesa della suddivisione del territorio comunale in zone acustiche i limiti dovrebbero essere quelli di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e che, peraltro, dovrebbero anche essere rilevati i valori di immissione all'i recettore/i ivi compresi, peraltro i valori del residuo e del previsionale.

- g. che con nota prot. reg. n. 292093 del 24.04.2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 26.03.2013 così come sopra riportato;

RILEVATO:

- a. che con nota acquisita con prot. reg. n. 385723 del 30.05.2013, il proponente ha trasmesso le osservazioni al parere espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 26.03.2013, allegando:
- Osservazioni tecniche
 - Elaborato grafico
 - Relazione fonometrica
 - Scheda tecnica dell'impianto di abbattimento polveri
 - Copia del decreto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- b. che con ulteriore nota del proponente del 30.05.2013 acquisita al prot. reg. n. 385735, ha trasmesso un certificato rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana in data 12.03.2010 prot. n. 4986.

- c. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 20.03.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo e sulle osservazioni trasmesse dal proponente - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le seguenti motivazioni:

dalla lettura della documentazione presentata si evince preliminarmente che il proponente ha utilizzato lo strumento previsto dall'art.10 bis della Legge 241/90 s.m.i. non solo per produrre osservazioni al fine di chiarire/contestare le motivazioni poste alla base del parere formulato dalla Commissione VIA nella seduta del 26.03.2013, e comunicato dalla Regione Campania al proponente con la citata nota prot. n. 292093 del 24/04/2013, ma anche per trasmettere nuova documentazione integrativa.

Viene comunque presa in visione la nuova documentazione prodotta dal proponente con le citate note, entrambe del 30/05/2013, riferendo quanto di seguito.

Relativamente all'inquadramento dell'intervento rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica, dal nuovo certificato rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana il 29.05.2013 con prot.n. 9652 si rileva che:

- *“ il lotto di suolo fg.12 part. n. 275 e 457 ricade nel vigente P.R.G. ... in zona Bianca” ai sensi della legge Regionale 16/04, normata dal comma 1, lettera b. dell'art. 9 del D.P.R. 6.6.2001 n°380, che fissa il rapporto di copertura per interventi a destinazione produttiva al di fuori del perimetro urbano nel limite non superiore ad un decimo dell'area di proprietà”;*
- *“in via provvisoria l'attività di recupero di materiali inerti da demolizione e scavi è compatibile urbanisticamente con la zona bianca del vigente P.R.G. e può svolgersi nel luogo innanzi indicato, in attesa della delocalizzazione dell'impianto stesso in area industriale”.*

Relativamente ai certificati urbanistici rilasciati tutti dal Comune di Somma Vesuviana si riferisce della presenza agli atti della pratica di n.3 certificati rilevando nel contempo che il primo certificato del 7.05.2009, prot. n. 4240/09, peraltro l'unico presente al momento dell'istruttoria 28.02.2013, :

- è inerente la sola particella 275 del fg. 12;
- indica che *“ il rapporto di copertura previsto dall'art. 4, comma 3, della L.R. n. 17/82, è determinato in un ventesimo dell'area di proprietà”.*

Con le osservazioni del proponente del 30.05.2013 sono trasmessi ulteriori due certificati sempre del Comune di Somma Vesuviana rilasciati rispettivamente il 12.03.2010 con prot.n. 4986/2010 ed il 29.05.2013 con prot. n. 309652 rilevando, che:

- entrambi riguardano non solo la part. 275 del fg.12 ma anche la part. 457 sempre del fg.12;
- entrambi elevano, di fatto, la superficie potenzialmente coperta in quanto entrambi i certificati riportano che *“la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà”*, non citando più, peraltro, la modifica introdotta dall'art. 9, comma 3, della L.R. 15/03 (*rectius* L.R. 15/05) che pone il rapporto di copertura pari a 1/20.

Relativamente all'inquadramento dell'intervento con i seguenti Piani: Piano di Risanamento della Qualità dell'aria, Piano di Gestione Rifiuti della Regione Campania, Piano di Bonifica, si rileva che nelle “osservazioni tecniche 2013”:

- per il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in Regione Campania, a pag. 6, sono riferite connessioni dell'intervento con il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in Regione Campania.

Nel caso in esame l'area in questione ricade nella zona di risanamento IT 0601- area Napoli e Caserta dove l'inquinante per cui viene superato il valore limite è il biossido di azoto (NO₂). A pag. 9 è riferita, attesa la tipologia dell'attività svolta dalla ditta unitamente all'applicazione della migliori tecnologie disponibili, la trascurabilità dell'impatto sulla matrice aria.

- Per il Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Campania, da pag.10 a pag. 16, è trattato l'inquadramento con il Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Campania ed è riferita genericamente la coerenza dell'intervento alla L.R. 4/2007 *“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei Rifiuti e bonifica siti inquinati”* con riferimento agli artt. 10 ed 11 aventi ad argomento il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali.

Viene peraltro considerata una stima della produzione di rifiuti CER 17 (rifiuti da costruzione e demolizione) in Regione Campania unitamente ad una stima del recupero effettuato in R4, R5 ed R13.

Sono riferiti altresì, dei criteri di localizzazione degli impianti che non trovano riscontro con quanto contenuto nel "Piano" (vedi Capitolo 6 " *Criteri per l'individuazione delle destinazioni potenziali ottimali*" – paragrafi 6.2 ANALISI DEL SISTEMA DEI VINCOLI: PROPOSTA DEI CRITERI DI ESCLUSIONE, 6.2.1 Analisi del Quadro normativo e programmatico e della letteratura di settore e 6.2.2 Proposta dei criteri di esclusione, con relativa tabella 6.2.)

Infatti "il Piano Rifiuti" al capitolo 6, indica, per gli impianti di recupero di inerti provenienti da Rifiuti di costruzione e demolizione, i vincoli cogenti ai fini della localizzazione, tra i quali sono compresi anche le aree tutelate per legge dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004 s.m.i. (Vincolo V-04). Nel caso in esame si riferisce che l'intero territorio di Somma Vesuviana in cui ricade l'impianto, come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana in data 29.05.2013 con prot. 9652, "è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – Beni paesaggistici, ex legge 1497 del 29.06.1939."

- Per il Piano di Bonifica, da pag. 17 a pag. 21, è trattato genericamente l'inquadramento con il Piano Regionale di Bonifica dei Siti inquinati in Regione Campania del 2013. Nel merito si ritiene che, il sito oggetto di studio, pur non ricadente nella Tab. 4.3 - censimento dei SIN, e nella tabella dei Siti di Interesse Locale, fa parte dell'elenco di cui all'allegato 5 del Piano di bonifica. Tale elenco riguarda n. 558 siti, non ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale e per i quali ad oggi non risulta accertato il superamento delle CSC; siti che sono stati raggruppati nell'elenco di cui al detto Allegato 5, che sarà trasferito ai Comuni competenti per la effettuazione di verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari (paragrafo 2.2 Stato di avanzamento siti del Censimento del PRB 2005).

Relativamente al regime vincolistico si rileva, dallo stesso certificato del Comune di Somma Vesuviana rilasciato in data 29.05.2013 con prot. 9652, che:

- nel vigente PSAI (Piano stralcio dell'Assetto Idrogeologico) dell'Autorità di Bacino Campania Centrale, istituita con DPGR Campania n. 143 del 15.05.2012, risulta che il lotto di suolo ricade in area a Rischio Idraulico Nullo (Zona Bianca);
- l'intero territorio del Comune di Somma Vesuviana è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04 – Beni Paesaggistici, ex legge 1497 del 29.06.1939.
- l'impianto, censito catastalmente al fg. 12 particelle 275 e 457, non è sottoposto a vincolo idrogeologico.

Relativamente all'inquadramento dell'intervento alla normativa di settore nelle osservazioni tecniche del maggio 2013 è riferito che:

- la procedura autorizzativa prescelta per il recupero, è l'autorizzazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06 s.m.i – procedura semplificata-;
- le norme in materia di emissioni in atmosfera, sia relativamente alle emissioni diffuse che alle emissioni convogliate, sono contenute nel D.lgs. n.152/06 s.m.i con riferimento all'art. 269.

Attualmente la Ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 con Decreto n.40 del 06.05.2004; a seguito della variante proposta la ditta stessa intende migliorare la gestione delle emissioni in atmosfera mediante il convogliamento delle polveri provenienti dall'impianto di frantumazione con l'installazione di una cappa antipolvere con aspirazione e impianto di abbattimento da posizionare sul vaglio vibrante.

Relativamente alla descrizione del progetto/intervento, si rileva preliminarmente, dalla lettura congiunta della planimetria catastale e dei diversi elaborati grafici oggetto dell'istruttoria del 28.02.2013 e del relativo parere della Commissione VIA, che l'impianto, interessando una superficie di circa 4.000 mq, ricade di fatto in più piccola porzione della riferita part. 275 fg. 12 mentre nelle "osservazioni tecniche 2013" è specificato che l'area di impianto include anche la part. 457 (pag.4). Dalla lettura della tavola grafica "planimetrie e planimetria impianto con layout", trasmessa sempre nel maggio 2013, si evince che:

- la particella n. 457 non risulta essere impegnata dall'area di ingombro dell'impianto ed è presumibile che la sua introduzione possa essere funzionale alla verifica del rispetto del "nuovo" rapporto di copertura considerato pari a 1/10 con l'ultimo certificato di destinazione urbanistica;

- l'area di ingombro dell'impianto è modificata rispetto alla precedente planimetria oggetto di parere VIA; in particolare la larghezza dell'area risulta di 28 m in luogo dei precedenti 26,4 m mentre la lunghezza è pari a circa 105 m in luogo dei precedenti 97 m.

Con riferimento alle ulteriori motivazioni tecniche della Commissione VIA, si riferisce che nelle osservazioni tecniche 2013 prodotte dal proponente a pag. 22 è specificato che la procedura di recupero è di tipo semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 smi.

Nel merito si rileva che:

- a pag. 31 è riportata una tabella riassuntiva con la quale è schematizzato il quantitativo massimo giornaliero ed annuale di rifiuti, entrambi espressi sia in metri cubi che in tonnellate. Si rileva che in tale tabella non risultano essere discriminate le attività di recupero di cui all'allegato 4 del D.M. 05.02.1998 smi per le tipologie di rifiuti considerati e non risultano essere discriminate le quantità di rifiuti da sottoporre ad operazioni R5 ed R13;
- a pag. 31 permane un calcolo dei volumi di messa in riserva ascrivibile all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 – autorizzazione ordinaria – in quanto è considerato il rapporto di 1 mc per ogni 4 mq di superficie, di cui alla delibera di Giunta Regionale n°1441/07 trattante le norme tecniche amministrative per gli impianti di recupero da autorizzare in procedura ordinaria;
- a pag. 32, sempre in relazione alla messa in riserva, è riportato un ulteriore calcolo della quantità di rifiuti massima giornaliera in tonnellate, secondo quanto stabilito all'art. 183 comma 1 punto 3 del D.Lgs. 152/06, come quantitativo massimo e nel rispetto dei limiti temporanei. Nel merito si rileva che il citato articolo, con comma e punto, peraltro aggiornato al 2006, non tratta della messa in riserva ma bensì del deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi, che devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo modalità alternative a scelta del produttore (cadenza trimestrale o quantitativo massimo da poter raggiungere);
- il proponente non considera affatto il D.M. 05.02.98 smi relativamente alla quantità di rifiuti oggetto della Messa in Riserva in ossequio all' art. 6 del D.M. in argomento.

Inoltre relativamente:

- alle aree impermeabilizzate e non, nella tavola grafica "planimetrie e planimetria impianto con layout" è distinta l'area pavimentata ed impermeabilizzata dall'area non pavimentata, le cui superfici sono rispettivamente 2162,91 mq e 734,97 mq. Ulteriormente a pag. 36 è precisato che l'area dell'impianto, impermeabilizzata in ragione di 2163 mq e delimitata da cordolo in cemento (H = 20 cm) per le restanti aree non impermeabilizzate, non costituisce fonte di contaminazione per suolo e sottosuolo;
- all'individuazione delle aree di manovra e movimentazione interna e dei flussi relativi alla viabilità interna di movimentazione dei "rifiuti" in ingresso e delle "MPS", essi sono stati considerati nella nuova tavola grafica;
- alla modalità di stoccaggio dei rifiuti, a pag. 33, è riferito che questi, unitamente alle MPS saranno stoccati in cumuli, mentre i rifiuti prodotti sono stoccati in cassoni scarrabili; la modalità di copertura dei rifiuti e delle MPS prevede l'utilizzo di teli impermeabili amovibili ancorati alla pavimentazione, a protezione delle acque meteoriche e del vento. L'altezza dei cumuli è di 5 metri;
- alla recinzione a pag. 33 è precisato che essa è costituita da pali con rete elettrosaldata, ricoperta da lamiera per un'altezza massima di 2,5 m lungo i lati dove non è presente la barriera a verde costituita da siepi per un'altezza di 2,0 m, così come indicato nel nuovo elaborato grafico prodotto;
- alla modalità di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale, a pagg. 33-34 si riscontra l'utilizzo di una vasca a tenuta di raccolta e sedimentazione della capacità di 35 mc munita di disoleatore con filtro a coalescenza con volume pari a 1,2 mc. Per i rifiuti prodotti dalla sedimentazione e disoleazione è previsto il conferimento ad impianti di recupero/smaltimento ad opera di ditte autorizzate;
- alla potenzialità dell'impianto a pag. 32 è specificata la potenzialità massima di trattamento dei macchinari che secondo scheda tecnica è pari a 50 ton/ora da cui consegue, considerando che l'attività viene svolta per 300 giorni all'anno e per 8 ore al giorno, una potenzialità annua di 120.000 ton;

- all'alimentazione dell'impianto di frantumazione, pag. 33, è riferito che alimentazione è garantita da un gruppo elettrogeno Green Power mod. GP220 S/I-A Matr. 140039 potenza 200 KVA;
- alla forma di approvvigionamento idrico, a pag. 35 è riferita che, in assenza di pioggia, questa è assicurata da una ditta esterna a mezzo di autocisterne ed il fabbisogno idrico per l'abbattimento delle polveri pari a 10 l/min; è riferito anche l'approvvigionamento elettrico erogato dall'Enel, fermo restando che l'alimentazione dell'impianto di frantumazione è assicurata da un gruppo elettrogeno dedicato;
- alla frazione metallica, a pag. 35 è specificato che questa, proveniente dalle operazioni di cernita, è considerata rifiuto da conferire ad impianti autorizzati per il recupero.

Nel merito dei suindicati punti si rileva che;

- la riorganizzazione dei settori impermeabilizzati e non, di cui alla nuova tavola grafica prodotta, mostra una commistione inidonea fra aree di lavorazione dei rifiuti e stoccaggio delle MPS in cumuli;
- le altezze della riferita "recinzione" appaiono inadeguate rispetto alle ipotizzate altezze (5 m) dei cumuli di rifiuti e delle MPS e che non è assolutamente specificata la tipologia delle specie arboree costituenti la siepe;
- non è specificato il collegamento impiantistico attraverso il quale l'acqua accumulata nella vasca venga poi riutilizzata per l'impianto di abbattimento delle polveri.

Con riferimento:

- alle emissioni in atmosfera si rileva che con le osservazioni tecniche 2013, è riportata una nuova previsione di convogliamento delle polveri provenienti dall'impianto di frantumazione mediante installazione di una cappa antipolvere con aspirazione e impianto di abbattimento, da posizionare sul vaglio vibrante. All'uopo è allegata la scheda tecnica dell'impianto di abbattimento polveri con filtro a tessuto. Nel merito si rileva che trattasi di previsione progettuale nuova non contemplata né negli elaborati originariamente presentati che in quelli successivamente trasmessi dal proponente a seguito di richiesta di integrazione prima del parere della Commissione VIA;
- al rumore, a pag. 36 delle osservazioni 2013, si rimanda ad una nuova relazione di rilevamento fonometrico anch'essa trasmessa nel 2013. Nel merito si rileva, atteso che il Comune di Somma Vesuviana, non è dotato di zonizzazione acustica i limiti da considerare sono quelli di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6 comma 1.

Tale articolo stabilisce al comma 1 che in attesa della suddivisione in zone del territorio comunale di cui alla tabella 1 (classi da I a VI) si applicano per le sorgenti sonore fisse dei limiti di accettabilità secondo la zonizzazione del territorio e secondo relativi limiti diurni e notturni.

Ulteriormente ai sensi dello stesso art. 6, il comma 2 stabilisce che per le zone non esclusivamente industriali occorre applicare il criterio differenziale diurno e notturno e cioè le differenze tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo.

Nel merito la relazione "rilievo fonometrico" del proponente riporta l'assimilazione del territorio in questione alla classe IV di cui al D.P.C.M. 14.11.97 non in aderenza con quanto riportato allo stesso D.P.C.M., art. 8 comma 1, che in attesa della classificazione acustica del territorio comunale, stabilisce l'applicazione dei limiti di cui all'art.6 comma 1 del D.P.C.M. 03.01.91.

- d. che la Soc. Vesuviana Trasporti di Rea Ciro sas ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. N° 916/2005, mediante versamento del 7.07.2009, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 916/2005;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;

- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Petillo - Carelli - Tedesco (Convenzione A.R.P.A.C.)

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 26.03.2013 e nella seduta del 20.03.2014, il progetto "Variante ad un impianto di Recupero di rifiuti inerti da scavi, demolizioni e costruzione con potenzialità massima di 120.000 t/a" da realizzarsi in via Starza della Regina n. 26 nel Comune di Somma Vesuviana (NA), proposto dalla Soc. Vesuviana Trasporti di Rea Ciro sas, con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via Lagno Macedonia, per le seguenti motivazioni:

dalla lettura della documentazione presentata si evince preliminarmente che il proponente ha utilizzato lo strumento previsto dall'art.10 bis della Legge 241/90 s.m.i. non solo per produrre osservazioni al fine di chiarire/contestare le motivazioni poste alla base del parere formulato dalla Commissione VIA nella seduta del 26.03.2013, e comunicato dalla Regione Campania al proponente con la citata nota prot. n. 292093 del 24/04/2013, ma anche per trasmettere nuova documentazione integrativa.

Viene comunque presa in visione la nuova documentazione prodotta dal proponente con le citate note, entrambe del 30/05/2013, riferendo quanto di seguito.

Relativamente all'inquadramento dell'intervento rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica, dal nuovo certificato rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana il 29.05.2013 con prot.n. 9652 si rileva che:

- *" il lotto di suolo fg.12 part. n. 275 e 457 ricade nel vigente P.R.G. ... in zona Bianca" ai sensi della legge Regionale 16/04, normata dal comma 1, lettera b. dell'art. 9 del D.P.R. 6.6.2001 n°380, che fissa il rapporto di copertura per interventi a destinazione produttiva al di fuori del perimetro urbano nel limite non superiore ad un decimo dell'area di proprietà";*
- *"in via provvisoria l'attività di recupero di materiali inerti da demolizione e scavi è compatibile urbanisticamente con la zona bianca del vigente P.R.G. e può svolgersi nel luogo innanzi indicato, in attesa della delocalizzazione dell'impianto stesso in area industriale".*

Relativamente ai certificati urbanistici rilasciati tutti dal Comune di Somma Vesuviana si riferisce della presenza agli atti della pratica di n.3 certificati rilevando nel contempo che il primo certificato del 7.05.2009, prot. n. 4240/09, peraltro l'unico presente al momento dell'istruttoria 28.02.2013, :

- è inerente la sola particella 275 del fg. 12;
- *indica che " il rapporto di copertura previsto dall'art. 4, comma 3, della L.R. n. 17/82, è determinato in un ventesimo dell'area di proprietà".*

Con le osservazioni del proponente del 30.05.2013 sono trasmessi ulteriori due certificati sempre del Comune di Somma Vesuviana rilasciati rispettivamente il 12.03.2010 con prot.n. 4986/2010 ed il 29.05.2013 con prot. n. 309652 rilevando, che:

- entrambi riguardano non solo la part. 275 del fg.12 ma anche la part. 457 sempre del fg.12;
- entrambi elevano, di fatto, la superficie potenzialmente coperta in quanto entrambi i certificati riportano che *"la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà"*, non citando più, peraltro, la modifica introdotta dall'art. 9, comma 3, della L.R. 15/03 (*rectius* L.R. 15/05) che pone il rapporto di copertura pari a 1/20.

Relativamente all'inquadramento dell'intervento con i seguenti Piani: Piano di Risanamento della Qualità dell'aria, Piano di Gestione Rifiuti della Regione Campania, Piano di Bonifica, si rileva che nelle "osservazioni tecniche 2013":

- per il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in Regione Campania, a pag. 6, sono riferite connessioni dell'intervento con il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in Regione Campania.

Nel caso in esame l'area in questione ricade nella zona di risanamento IT 0601- area Napoli e Caserta dove l'inquinante per cui viene superato il valore limite è il biossido di azoto (NO₂). A pag. 9 è riferita, attesa la tipologia dell'attività svolta dalla ditta unitamente all'applicazione della migliori tecnologie disponibili, la trascurabilità dell'impatto sulla matrice aria.

- Per il Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Campania, da pag.10 a pag. 16, è trattato l'inquadramento con il Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Campania ed è riferita genericamente la coerenza dell'intervento alla L.R. 4/2007 *"Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei Rifiuti e bonifica siti inquinati"* con riferimento agli artt. 10 ed 11 aventi ad argomento il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali.

Viene peraltro considerata una stima della produzione di rifiuti CER 17 (rifiuti da costruzione e demolizione) in Regione Campania unitamente ad una stima del recupero effettuato in R4, R5 ed R13.

Sono riferiti altresì, dei criteri di localizzazione degli impianti che non trovano riscontro con quanto contenuto nel "Piano" (vedi Capitolo 6 *"Criteri per l'individuazione delle destinazioni potenziali ottimali"* – paragrafi 6.2 ANALISI DEL SISTEMA DEI VINCOLI: PROPOSTA DEI CRITERI DI ESCLUSIONE, 6.2.1 Analisi del Quadro normativo e programmatico e della letteratura di settore e 6.2.2 Proposta dei criteri di esclusione, con relativa tabella 6.2.)

Infatti "il Piano Rifiuti" al capitolo 6, indica, per gli impianti di recupero di inerti provenienti da Rifiuti di costruzione e demolizione, i vincoli cogenti ai fini della localizzazione, tra i quali sono compresi anche le aree tutelate per legge dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004 s.m.i (Vincolo V-04). Nel caso in esame si riferisce che l'intero territorio di Somma Vesuviana in cui ricade l'impianto, come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana in data 29.05.2013 con prot. 9652, *"è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – Beni paesaggistici, ex legge 1497 del 29.06.1939."*

- Per il Piano di Bonifica, da pag. 17 a pag. 21, è trattato genericamente l'inquadramento con il Piano Regionale di Bonifica dei Siti inquinati in Regione Campania del 2013. Nel merito si ritiene che, il sito oggetto di studio, pur non ricadente nella Tab. 4.3 - censimento dei SIN, e nella tabella dei Siti di interesse Locale, fa parte dell'elenco di cui all'allegato 5 del Piano di bonifica.

Tale elenco riguarda n. 558 siti, non ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale e per i quali ad oggi non risulta accertato il superamento delle CSC; siti che sono stati raggruppati nell'elenco di cui al detto Allegato 5, che sarà trasferito ai Comuni competenti per la effettuazione di verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari (paragrafo 2.2 Stato di avanzamento siti del Censimento del PRB 2005).

Relativamente al regime vincolistico si rileva, dallo stesso certificato del Comune di Somma Vesuviana rilasciato in data 29.05.2013 con prot. 9652, che:

- nel vigente PSAI (Piano stralcio dell'Assetto Idrogeologico) dell'Autorità di Bacino Campania Centrale, istituita con DPGR Campania n. 143 del 15.05 2012, risulta che il lotto di suolo ricade in area a Rischio Idraulico Nullo (Zona Bianca);
- l'intero territorio del Comune di Somma Vesuviana è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04 – Beni Paesaggistici, ex legge 1497 del 29.06.1939.
- l'impianto, censito catastalmente al fg. 12 particelle 275 e 457, non è sottoposto a vincolo idrogeologico.

Relativamente all'inquadramento dell'intervento alla normativa di settore nelle osservazioni tecniche del maggio 2013 è riferito che:

- la procedura autorizzativa prescelta per il recupero, è l'autorizzazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06 s.m.i – procedura semplificata-;
- le norme in materia di emissioni in atmosfera, sia relativamente alle emissioni diffuse che alle emissioni convogliate, sono contenute nel D.lgs. n.152/06 s.m.i con riferimento all'art. 269.

- Attualmente la Ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 con Decreto n.40 del 06.05.2004; a seguito della variante proposta la ditta stessa intende migliorare la gestione delle emissioni in atmosfera mediante il convogliamento delle polveri provenienti dall'impianto di frantumazione con l'installazione di una cappa antipolvere con aspirazione e impianto di abbattimento da posizionare sul vaglio vibrante.

Relativamente alla descrizione del progetto/intervento, si rileva preliminarmente, dalla lettura congiunta della planimetria catastale e dei diversi elaborati grafici oggetto dell' istruttoria del 28.02.2013 e del relativo parere della Commissione VIA, che l'impianto, interessante una superficie di circa 4.000 mq, ricade di fatto in più piccola porzione della riferita part. 275 fg. 12 mentre nelle "osservazioni tecniche 2013" è specificato che l'area di impianto include anche la part. 457 (pag.4).

Dalla lettura della tavola grafica "planimetrie e planimetria impianto con layout", trasmessa sempre nel maggio 2013, si evince che:

- la particella n. 457 non risulta essere impegnata dall'area di ingombro dell'impianto ed è presumibile che la sua introduzione possa essere funzionale alla verifica del rispetto del "nuovo" rapporto di copertura considerato pari a 1/10 con l'ultimo certificato di destinazione urbanistica;
- l'area di ingombro dell'impianto è modificata rispetto alla precedente planimetria oggetto di parere VIA; in particolare la larghezza dell'area risulta di 28 m in luogo dei precedenti 26,4 m mentre la lunghezza è pari a circa 105 m in luogo dei precedenti 97 m.

Con riferimento alle ulteriori motivazioni tecniche della Commissione VIA, si riferisce che nelle osservazione tecniche 2013 prodotte dal proponente a pag. 22 è specificato che la procedura di recupero è di tipo semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 smi.

Nel merito si rileva che:

- a pag. 31 è riportata una tabella riassuntiva con la quale è schematizzato il quantitativo massimo giornaliero ed annuale di rifiuti, entrambi espressi sia in metri cubi che in tonnellate. Si rileva che in tale tabella non risultano essere discriminate le attività di recupero di cui all'allegato 4 del D.M. 05.02.1998 smi per le tipologie di rifiuti considerati e non risultano essere discriminate le quantità di rifiuti da sottoporre ad operazioni R5 ed R13;
- a pag. 31 permane un calcolo dei volumi di messa in riserva ascrivibile all'art. 208 del D.lgs. 152/06 – autorizzazione ordinaria – in quanto è considerato il rapporto di 1 mc per ogni 4 mq di superficie, di cui alla delibera di Giunta Regionale n°1441/07 trattante le norme tecniche amministrative per gli impianti di recupero da autorizzare in procedura ordinaria;
- a pg. 32, sempre in relazione alla messa in riserva, è riportato un ulteriore calcolo della quantità di rifiuti massima giornaliera in tonnellate, secondo quanto stabilito all'art. 183 comma 1 punto 3 del D.Lgs. 152/06, come quantitativo massimo e nel rispetto dei limiti temporanei. Nel merito si rileva che il citato articolo, con comma e punto, peraltro aggiornato al 2006, non tratta della messa in riserva ma bensì del deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi, che devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo modalità alternative a scelta del produttore (cadenza trimestrale o quantitativo massimo da poter raggiungere);
- il proponente non considera affatto il D.M. 05.02.98 smi relativamente alla quantità di rifiuti oggetto della Messa in Riserva in ossequio all' art. 6 del D.M. in argomento.

Inoltre relativamente:

- alle aree impermeabilizzate e non, nella tavola grafica "planimetrie e planimetria impianto con layout" è distinta l'area pavimentata ed impermeabilizzata dall'area non pavimentata, le cui superfici sono rispettivamente 2162,91 mq e 734,97 mq. Ulteriormente a pag. 36 è precisato che l'area dell'impianto, impermeabilizzata in ragione di 2163 mq e delimitata da cordolo in cemento (H = 20 cm) per le restanti aree non impermeabilizzate, non costituisce fonte di contaminazione per suolo e sottosuolo;
- all'individuazione delle aree di manovra e movimentazione interna e dei flussi relativi alla viabilità interna di movimentazione dei "rifiuti" in ingresso e delle "MPS", essi sono stati considerati nella nuova tavola grafica;

- alla modalità di stoccaggio dei rifiuti, a pag. 33, è riferito che questi, unitamente alle MPS saranno stoccati in cumuli, mentre i rifiuti prodotti sono stoccati in cassoni scarrabili; la modalità di copertura dei rifiuti e delle MPS prevede l'utilizzo di teli impermeabili amovibili ancorati alla pavimentazione, a protezione delle acque meteoriche e del vento. L'altezza dei cumuli è di 5 metri;
- alla recinzione a pag. 33 è precisato che essa è costituita da pali con rete elettrosaldata, ricoperta da lamiera per un'altezza massima di 2,5 m lungo i lati dove non è presente la barriera a verde costituita da siepi per un'altezza di 2,0 m, così come indicato nel nuovo elaborato grafico prodotto;
- alla modalità di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale, a pagg. 33-34 si riscontra l'utilizzo di una vasca a tenuta di raccolta e sedimentazione della capacità di 35 mc munita di disoleatore con filtro a coalescenza con volume pari a 1,2 mc. Per i rifiuti prodotti dalla sedimentazione e disoleazione è previsto il conferimento ad impianti di recupero/smaltimento ad opera di ditte autorizzate;
- alla potenzialità dell'impianto a pag. 32 è specificata la potenzialità massima di trattamento dei macchinari che secondo scheda tecnica è pari a 50 ton/ora da cui consegue, considerando che l'attività viene svolta per 300 giorni all'anno e per 8 ore al giorno, una potenzialità annua di 120.000 ton;
- all'alimentazione dell'impianto di frantumazione, pag. 33, è riferito che alimentazione è garantita da un gruppo elettrogeno Green Power mod. GP220 S/I-A Matr. 140039 potenza 200 KVA;
- alla forma di approvvigionamento idrico, a pag. 35 è riferita che, in assenza di pioggia, questa è assicurata da una ditta esterna a mezzo di autocisterne ed il fabbisogno idrico per l'abbattimento delle polveri pari a 10 l/min; è riferito anche l'approvvigionamento elettrico erogato dall'Enel, fermo restando che l'alimentazione dell'impianto di frantumazione è assicurata da un gruppo elettrogeno dedicato;
- alla frazione metallica, a pag. 35 è specificato che questa, proveniente dalle operazioni di cernita, è considerata rifiuto da conferire ad impianti autorizzati per il recupero.

Nel merito dei suindicati punti si rileva che;

- la riorganizzazione dei settori impermeabilizzati e non, di cui alla nuova tavola grafica prodotta, mostra una commistione inidonea fra aree di lavorazione dei rifiuti e stoccaggio delle MPS in cumuli;
- le altezze della riferita "recinzione" appaiono inadeguate rispetto alle ipotizzate altezze (5 m) dei cumuli di rifiuti e delle MPS e che non è assolutamente specificata la tipologia delle specie arboree costituenti la siepe;
- non è specificato il collegamento impiantistico attraverso il quale l'acqua accumulata nella vasca venga poi riutilizzata per l'impianto di abbattimento delle polveri.

Con riferimento:

- alle emissioni in atmosfera si rileva che con le osservazioni tecniche 2013, è riportata una nuova previsione di convogliamento delle polveri provenienti dall'impianto di frantumazione mediante installazione di una cappa antipolvere con aspirazione e impianto di abbattimento, da posizionare sul vaglio vibrante. All'uopo è allegata la scheda tecnica dell'impianto di abbattimento polveri con filtro a tessuto. Nel merito si rileva che trattasi di previsione progettuale nuova non contemplata né negli elaborati originariamente presentati che in quelli successivamente trasmessi dal proponente a seguito di richiesta di integrazione prima del parere della Commissione VIA;
- al rumore, a pag. 36 delle osservazioni 2013, si rimanda ad una nuova relazione di rilevamento fonometrico anch'essa trasmessa nel 2013. Nel merito si rileva, atteso che il Comune di Somma Vesuviana, non è dotato di zonizzazione acustica i limiti da considerare sono quelli di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6 comma 1.

Tale articolo stabilisce al comma 1 che in attesa della suddivisione in zone del territorio comunale di cui alla tabella 1 (classi da I a VI) si applicano per le sorgenti sonore fisse dei limiti di accettabilità secondo la zonizzazione del territorio e secondo relativi limiti diurni e notturni.

Ulteriormente ai sensi dello stesso art. 6, il comma 2 stabilisce che per le zone non esclusivamente industriali occorre applicare il criterio differenziale diurno e notturno e cioè le differenze tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo.

Nel merito la relazione "rilievo fonometrico" del proponente riporta l'assimilazione del territorio in questione alla classe IV di cui al D.P.C.M. 14.11.97 non in aderenza con quanto riportato allo stesso D.P.C.M., art. 8 comma 1, che in attesa della classificazione acustica del territorio comunale, stabilisce l'applicazione dei limiti di cui all'art.6 comma 1 del D.P.C.M. 03.01.91.

2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
3. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
4. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Avv. Simona Brancaccio